


Prevenzione antincendio durante il carnevale

Decorazioni:

- Utilizzare solo materiali difficilmente combustibili. I materiali facilmente combustibili o che producono gocciolamento e caduta di materiale infiammato sono vietati!
- Osservare una distanza minima di 20 cm da stufe, dai tubi per la condotta dei fumi e simili!
- Non utilizzare tessuti di tulle e di nylon, poiché le stesse si fondono facilmente e possono provocare delle gravi ustioni alla pelle.



Concentrazione di persone – numero massimo:

- Il numero di persone ammesso in una tendina provvisoria, in un bar o ristorante, dipende dalle dimensioni del locale nonché dal numero e dalla larghezza di uscita delle vie di fuga e dei corridoi. (Esempio vedi a tergo)
- Per le tendine o locali pubblici provvisori il numero massimo di persone è fissato sul rapporto di collaudo antincendio richiesto al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- Per i bar e i ristoranti il numero massimo è fissato dall'Autorizzazione cantonale per la gestione dell'esercizio.



Fumo:

- Nei bar, ristoranti, tendine o locali pubblici provvisori è vietato fumare. Fanno eccezione i locali pubblici con il settore fumatori attrezzato a norma di legge.



Vie di fuga:

- Uscite e vie di circolazione che servono da vie di fuga devono essere sempre accessibili e liberi da ostacoli che possono pregiudicare il loro utilizzo. Non possono essere adibiti ad altri usi.
- Devono essere contrassegnate quali vie di fuga con l'apposita segnaletica luminosa e sempre accesa.
- Le porte nelle vie di fuga non devono mai essere chiuse a chiave



Illuminazione di sicurezza – Dispositivi di spegnimento – Impianti tecnici:

- L'illuminazione di sicurezza deve funzionare perfettamente
- Per nessun motivo devono essere coperti da decorazioni e cartelli pubblicitari.
- Gli estintori devono essere facilmente accessibili e del tipo idoneo.



In caso d'incendio – allarmare i pompieri!



118

salvare – prestare soccorso

spegnere – primo intervento

CORPO CIVICI POMPIERI

BE11INZONA

Bellinzona



Ufficio sicurezza - USSCT

Prevenzione antincendio durante il carnevale

Estratti delle Prescrizioni e Direttive antincendio AICAA

NORMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

(26.03.2003 / 1-03i)

Art. 1 - Scopo

- 1 Le prescrizioni di protezione antincendio hanno lo scopo di salvaguardare persone, animali e oggetti dai pericoli e dagli effetti di incendi e esplosioni.
- 2 Esse definiscono gli obblighi giuridici necessari a tale scopo.

Art. 2 - Campo di applicazione

- 1 Le prescrizioni di protezione antincendio valgono sia per costruzioni e impianti nuovi, sia per costruzioni provvisorie.
- 2 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere adeguati alle prescrizioni antincendio qualora:
 - a vengano eseguiti cambiamenti strutturali o di esercizio rilevanti, vengano attuati ampliamenti o venga modificata la destinazione d'uso;
 - b il pericolo sia considerevole, soprattutto per le persone.

Art. 9 - Obiettivi della protezione

È necessario realizzare, tenere in esercizio e conservare le costruzioni e gli impianti in modo da:

- a garantire la sicurezza di persone e animali;
- b prevenire la formazione di incendi e esplosioni, nonché limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo;
- c limitare la propagazione del fuoco a costruzioni e impianti vicini;
- d mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
- e consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di intervento.

Art. 17 - Obbligo di diligenza

- 1 È necessario usare la massima cautela a contatto con il fuoco, le fiamme libere, il calore, l'elettricità e altre forme di energia, con le sostanze a rischio di incendio o di esplosione e quando si utilizzano aggregati, apparecchi o simili in modo da evitare incendi o esplosioni.
- 2 Proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti devono garantire la sicurezza di persone, animali e oggetti.

Art. 18 - Obbligo di manutenzione

Proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti sono responsabili delle strutture per quanto riguarda la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva, nonché per gli impianti tecnici interni. Costruzioni e impianti devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

Art. 57 - Esecuzione e funzionalità operativa

Le strutture tecniche antincendio devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepite, calcolate e realizzate, nonché mantenute, in modo da essere efficienti e sempre pronte all'uso.

DIRETTIVA ANTINCENDIO - Vie di fuga e di soccorso

(26.03.2003 / 16-03i)

5.2.1 Requisiti generali

- 1 Per costruzioni e impianti che dispongono di locali con una concentrazione di persone superiore a 100 sono necessari almeno 2 vani scale, indipendentemente dalla superficie lorda dei piani.
- 2 La larghezza globale delle rampe delle scale e dei pianerottoli è determinata dalla larghezza Massima di uscita dei piani collegati. Scale larghe più di 2,4 m devono essere suddivise mediante Corrimani.
- 3

5.2.3 Uscite dai locali

- 1 Secondo la concentrazione di persone (vedi cifra 5.2.2), i locali dovranno essere dotati almeno delle seguenti uscite:
 - a) fino a 50 persone: una uscita di 0,9 m di larghezza;
 - b) fino a 100 persone: due uscite di 0,9 m di larghezza ciascuna;
 - c) fino a 200 persone: tre uscite di 0,9 m di larghezza, oppure due uscite, di una di 0,9 m e l'altra di 1,2 m di larghezza.
- 2 Nel caso in cui si preveda una maggiore concentrazione di persone, le uscite dovranno avere, in totale, le seguenti larghezze minime:
 - a) al pianterreno: 0,6 m ogni 100 persone
 - b) ai piani superiori: 0,6 m ogni 60 persone
 - c) ai piani interrati: 0,6 m ogni 50 personeLe singole uscite devono avere una larghezza minima di 1,2 m. Se dal calcolo per la larghezza necessaria delle uscite risulta un valore superiore a 1,2 m, si deve arrotondare al multiplo successivo di 0,6 m.